



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.P.)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	(pag. 3)
Art. 2	Presupposto.....	(pag. 3)
Art. 3	Definizione di fabbricati e aree	(pag. 3)
Art. 4	Soggetti passivi.....	(pag. 4)
Art. 5	Soggetto attivo.....	(pag. 5)
Art. 6	Base imponibile.....	(pag. 5)
Art. 7	Determinazione delle aliquote e dell'imposta.....	(pag. 6)
Art. 8	Esenzioni.....	(pag. 7)
Art. 9	Riduzioni e detrazioni dell'imposta	(pag. 8)
Art. 10	Versamenti e dichiarazioni	(pag. 9)
Art. 11	Accertamento	(pag. 11)
Art. 12	Sanzioni e interessi	(pag. 11)
Art. 13	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	(pag. 12)
Art. 14	Riscossione coattiva	(pag. 12)
Art. 15	Rimborsi	(pag. 13)
Art. 16	Rimborsi – per aree divenute inedificabili.....	(pag. 13)
Art. 17	Istituti deflattivi del contenzioso	(pag. 14)
Art. 18	Contenzioso	(pag. 14)
Art. 19	Disposizioni finali	(pag. 14)



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative.

Art. 2 – Presupposto

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di "fabbricati", di "aree fabbricabili" e di "terreni agricoli", siti nel territorio del Comune di Cazzano di Tramigna.

Art. 3 – Definizione di fabbricati e aree

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:

- per fabbricato si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano;

il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- Per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni condotti dai coltivatori diretti come disciplinati dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, ossia da coloro che dedicano all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle medesime almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.

Nel computo del reddito globale del reddito da lavoro, sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Nel caso in cui l'intero terreno sia condotto solo da uno o da alcuni dei comproprietari, aventi i requisiti come sopra identificati, la finzione giuridica opera anche nei confronti degli altri possessori, in forza dell'oggettiva caratterizzazione agricola del terreno stesso.

Al fine della finzione giuridica espressa, il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale avente i requisiti sopra espressi, non deve aver eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

Al fine della finzione giuridica espressa, il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale avente i requisiti sopra espressi non deve aver presentato singolarmente o con altri, strumento attuativo del P.R.G..

- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4 – Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, di terreni e di aree edificabili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

E' considerata tuttavia posseduta a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini dell'imposta municipale propria, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla stipula del contratto di locazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cazzano di Tramigna, salvo quanto previsto dal successivo comma.

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota dello 0,76 per cento ex art. 13, c. 6, primo periodo.

La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Eventuali riduzioni di aliquota o detrazioni deliberate dal Comune in aderenza al principio espresso dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali a uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo 4 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6 – Base imponibile

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori espressi dall'art. 13, c. 4, del D. L. 201/2011.

Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni vige l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i relativi coefficienti *ope legis, ratione temporis*.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i moltiplicatori di cui all'art. 13, c. 5 del D.L. 201/2011.

Art. 7 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta

L'aliquota è stabilita dal Comune con atto di deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato nel comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione, previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla prima rata.

Art. 8 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, in quanto compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Detta esenzione si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Ai sensi della Circolare Ministeriale 9/1993, la cui validità viene ribadita anche dalla Circolare Ministeriale n. 3/DF/2012, il Comune di Cazzano di Tramigna rientra nella delimitazione in parola.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Art. 9 – Riduzioni e detrazioni dell'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28. Dicembre 2000, n. 445.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 10, del D.L. 201/2011, la detrazione prevista nel comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013 e nella quota massima di Euro 400,00.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Resta ferma l'applicazione dell'aliquota di base.

Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Si considera adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Si considera adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

I terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti definiti dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e fino a Euro 15.500,00;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 e fino a Euro 25.500,00;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino a Euro 32.000,00.

Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti (la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento dell'agenzia delle entrate con un minimo di **sei euro**. Detto importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario, dall'erede, e da uno dei contitolari anche per gli altri, in forza della caratterizzazione di imposta patrimoniale dell'I.M.U.P. e a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Esclusivamente per l'anno 2012 è d'obbligo l'attinenza ai seguenti quattro punti:

- il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 16 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'art. 13 del D.L. 201/2011. La seconda rata è versata entro il 16 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune.
- Per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, con valore di un terzo ciascuna dell'imposta dovuta ad aliquota di base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate.
- per i fabbricati rurali strumentali la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
- il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni, avviene in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
Detta modalità di pagamento è dovuta esclusivamente alla circostanza che i fabbricati in parola devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, su apposito modulo ministeriale entro novanta giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Nel caso di plurime categorie catastali rispondenti al dettato di cui all'art. 817 del Codice civile e al criterio espresso dall'art. 3 del presente Regolamento, viene considerata pertinenza *ipso facto* quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa disposizione scritta del soggetto passivo.

La dichiarazione I.MU.P. ha valore fino a successiva comunicazione di variazione.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 – Accertamento

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta municipale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L'Ufficio Tributi comunale verificherà i versamenti eseguiti ed emetterà motivato avviso di accertamento a firma del funzionario responsabile I.MU.P., con liquidazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui è riferita l'imposizione.

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, dispone i rimborsi.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso d'accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione e interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 – Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori al saggio legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il funzionario responsabile I.MU.P., su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al saggio legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza e al fine di verificare la situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Art. 14 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 10 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.

La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando sanzioni e interessi, non supera euro 30,00 ex lege purché non si rilevi l'intenzionalità del comportamento.

Art. 15 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella stessa misura stabilita dall'art. 12, c. 5, del presente regolamento.

Non si fa luogo a rimborso se l'importo complessivo non supera euro 12,00.

Per le somme da rimborsare deve essere previamente condotta istruttoria per l'eventuale compensazione tecnica, con altri importi dovuti dal medesimo contribuente al Comune aventi lo stesso titolo di imposta municipale propria o altri tributi locali. Nel caso di avvenuta compensazione tecnica, si avvisa il contribuente tramite idonei e usuali mezzi di conoscenza dell'accadimento (raccomandata a/r).

Art. 16 – Rimborsi per le aree edificabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile I.MU.P. dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

Il diritto al rimborso è riconosciuto qualora non vi sia stata o vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe stata dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni.

Art. 17 – Istituti deflattivi del contenzioso

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, con le procedure previste dal D. Lgs. 218/97.

Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento o su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni regolate da norme di legge e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La conseguenza del mancato rispetto del comma precedente comporta l'inapplicabilità della sospensione di 90 (novanta) giorni per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento del tributo.

Art. 18 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 19 – Disposizioni finali

L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.



Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di Verona

E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché il Regolamento generale delle entrate comunali, nonché ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali in quanto compatibile.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.

Del presente regolamento viene resa pubblicità-notizia mediante pubblicazione nel sito web comunale, ai sensi dell'art. 5 della L. 212/00 "Statuto dei diritti del Contribuente".